

**DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E GESTIONALI DEI
PROCEDIMENTI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA
OCCASIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE**

Art. 1 Domanda per il rilascio del tesserino

1. La domanda per il rilascio del tesserino per la vendita occasionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a) – punto 3 del vigente regolamento comunale, che detta i criteri locali per l'attività di vendita occasionale, deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.
2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, qualora presentata con modalità diversa, non sarà presa in considerazione e ne sarà dichiarata l'irricevibilità.
3. La domanda per il rilascio del tesserino, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata al Comune, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, e deve contenere:
 - a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
 - b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
 - c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante:
 - 1) la propria condizione di venditore occasionale;
 - 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
 - 3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
 - d) una fototessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino;
 - e) una ulteriore marca da bollo, aggiuntiva rispetto a quella utilizzata per la presentazione della domanda di rilascio del tesserino, da apporre sul tesserino medesimo.
4. La fototessera di cui al precedente comma 3, lett. d), e le marche da bollo sopracitate dovranno essere fornite in originale all'atto del ritiro del tesserino.

Art. 2 Comunicazione cambio di residenza

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a) – punto 7 del vigente regolamento comunale, il venditore occasionale in possesso di tesserino in corso di validità è tenuto, entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla variazione, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.

Art. 3 Domanda di duplicato del tesserino

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a) – punto 11 del vigente regolamento comunale, il venditore occasionale può richiedere al Comune di rilascio, in caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, un duplicato del medesimo, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.
2. La domanda di duplicato di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.
3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, qualora presentata con modalità diversa rispetto a quanto indicato al comma 2, non sarà presa in considerazione e ne sarà dichiarata l'irricevibilità.

Art. 4 Partecipazione al mercatino di iniziativa comunale

1. Il venditore occasionale, in possesso di valido e regolare tesserino, per partecipare ai mercatini di iniziativa comunale per la vendita occasionale deve presentare apposita manifestazione di interesse al Comune di Cuneo, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo.
2. La manifestazione di interesse di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata – in formato elettronico – esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Unico Digitale, secondo le modalità tecniche e procedurali *ivi* previste, entro il periodo compreso tra il primo giorno del mese in cui si svolge il mercatino e il terzultimo giorno antecedente lo svolgimento del mercatino stesso.
3. La manifestazione di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, qualora presentata con modalità diversa rispetto a quanto indicato al precedente comma 2, non sarà presa in considerazione e ne sarà dichiarata l'irricevibilità.

Art. 5 Partecipazione al mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo ovvero di iniziativa di soggetti terzi

1. Il venditore occasionale, in possesso di valido e regolare tesserino, per partecipare ai mercatini per la vendita occasionale, organizzati da soggetti terzi, è tenuto a presentare apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo.
2. La manifestazione di interesse di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al soggetto organizzatore il mercatino, utilizzando la [modulistica messa a disposizione dalla Regione Piemonte](#).
3. Ulteriori comunicazioni da parte dell'affidatario con il Comune di Cuneo dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata comunale ovvero, qualora disponibile, per il tramite dell'apposita modulistica reperibile presso lo [Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo](#), nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.

Art. 6 Organizzazione di mercatini da parte di soggetti terzi

1. Coloro che intendono organizzare un mercatino per la vendita occasionale sono tenuti a presentare specifica domanda, utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso lo [Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo](#), nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali *ivi*

previste, allegando una proposta progettuale ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento, almeno 45 giorni prima della data individuata di svolgimento del mercatino.

2. Ulteriori comunicazioni da parte dell'organizzatore con il Comune di Cuneo dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata comunale ovvero, qualora disponibile, per il tramite dell'apposita modulistica reperibile presso lo [Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo](#), nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali *ivi* previste.

Art. 7 Rinvii

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa regionale e locale vigente.